

Lucio Colantuoni

DIRITTO SPORTIVO

Seconda edizione

a cura di

Fabio Iudica

Prefazioni di

Ian Blackshaw, Fabio Capello, Francesco Delfini
Giovanni Malagò, Jacopo Tognon



G. Giappichelli Editore

Lucio Colantuoni

DIRITTO SPORTIVO

Seconda edizione

a cura di

Fabio Iudica



G. Giappichelli Editore

© Copyright 2020 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO
VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100
<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 978-88-921-3336-5

Stampa: Rotolito S.p.A. - Pioltello (MI)

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

Sezione 1

Sport e Diritto: generalità

Aggiornamento a cura di *Francesca Pulitanò e Matteo De Bernardi*

Sommario: 1. Il sorgere e il diffondersi dello sport: cenni storici. – 2. I concetti di Diritto Sportivo e di Diritto dello Sport.

1. Il sorgere e il diffondersi dello sport: cenni storici

Fonti letterarie e opere d'arte di antiche civiltà testimoniano lo sviluppo dello sport attraverso i tempi: sicuramente non è una conquista solo della civiltà moderna o della società contemporanea¹.

Il termine “sport” ha, tuttavia, origini e significato piuttosto recenti². Autorevole dottrina con questo vocabolo indica “il fenomeno nel suo complesso costituito dall’insieme dell’attività sportiva in senso stretto, dal suo aspetto organizzativo e dai soggetti interessati, ossia enti pubblici, formazioni sociali e persone fisiche”³.

L’esercizio fisico per irrobustire il corpo e addestrarlo alla fatica nasce con l’essere umano. L’uomo primitivo si “esercitava” per correre più velocemente e con maggior resistenza. Ciò era necessario per procurarsi il cibo e per lottare contro le avversità naturali. Successivamente, le esercitazioni compiute in comune diventano anche un piacevole pasatempo. Non si può attribuire a queste attività la qualifica di sport, perché erano prive, quasi del tutto, di impegno agonistico: l’obiettivo non era vincere o perdere, non si stabilivano classifiche e non si conseguivano premi. Erano considerate semplicemente “giochi”.

In tempi successivi, gli esercizi fisici assumono un nuovo connotato: quello rituale. I

¹ G. BONADONNA, *Aspetti costituzionali dell’ordinamento sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1965, p. 194.

² Al riguardo, L. DI NELLA, *Il fenomeno sportivo nell’ordinamento giuridico*, Napoli, 1999, p. 11, osserva che il termine “sport” ha due accezioni. Quella generale fa riferimento “al fenomeno sportivo in senso ampio, comprensivo della totalità dei suoi aspetti (struttura organizzativa nazionale e internazionale, associazioni e società, atleti, pratica sportiva)”. Quella specifica fa riferimento “allo sport in senso stretto, ossia all’esercizio dell’attività sportiva”.

³ S.N. CALZONE, *Osservazioni sul C.O.N.I., Le Federazioni sportive nazionali e le società sportive alla luce del d.lgs. n. 242/1999*, in *Riv. dir. sport.*, 2000, nn. 3-4, p. 583.

popoli antichi onoravano re e condottieri alla loro morte, facendo rievocare le loro imprese ai giovani migliori⁴.

Se in tutte le civiltà è possibile rintracciare la presenza dello sport, è soltanto in Grecia che esso assume i suoi tratti caratteristici. La distinzione tra dilettantismo e professionismo e la condanna di quest'ultimo dimostrano quale affinamento e quale matura coscienza lo sport avesse raggiunto nel mondo ellenico⁵. I vari giochi istmici, pitici e, soprattutto, le Olimpiadi esaltavano l'attività fisica ed agonistica come mezzo di perfezionamento e di svago e, al tempo stesso, come manifestazione religiosa in onore della divinità.

In Grecia, nell'età più antica, l'atleta era considerato come una persona "superiore", per valore e bellezza, ed era equiparato ad un dio⁶. Gli uomini si preparavano a primeggiare nelle competizioni sportive fin dall'infanzia. L'educazione del fanciullo cominciava al compimento del settimo anno di età. Compiuti i vent'anni il giovane doveva superare un esame, la "docimasia", per conseguire il diritto ad essere iscritto tra i "cittadini" o per poter ricoprire una carica pubblica⁷. Tra le prove previste vi erano anche quelle di carattere ginnico.

L'educazione fisica si svolgeva all'interno di "ginnasi" e di "palestre". Queste ultime erano il luogo in cui ci si esercitava nella lotta e nel pugilato. Nel ginnasio veniva curato anche l'aspetto intellettuale e morale dell'educazione del giovane. Tale concezione dell'atleta deificato non superò, però, l'età ellenistica, nella quale la perdita del ruolo centrale della Grecia determinò anche una progressiva laicizzazione del concetto di vittoria, cui conseguì la dissacrazione della figura dell'atleta.

Questa evoluzione si rifletteva anche nell'arte: la figura idealizzata dell'atleta potrebbe essere identificata con il discobolo di Mirone, la famosa statua del V secolo A.C., caratterizzata dalla perfezione delle proporzioni e da una posa elegante. Viceversa, nel pugile a riposo, opera scultorea del I secolo a.C., viene mostrato un uomo stanco, provato dal combattimento, in un atteggiamento quasi di sconfitta e con le ferite in evidenza.

L'espressione sportiva più famosa in Grecia era quella delle Olimpiadi, introdotte nel 776 a.C. in connessione con il culto di Zeus. Esse, com'è noto, si svolgevano ogni quattro anni e prevedevano gare di discipline diverse.

Le Olimpiadi erano cerimonie religiose e il terreno di gioco su cui si svolgevano era considerato sacro. Non potevano prendervi parte le donne e naturalmente ne erano esclusi anche gli schiavi. La partecipazione era riservata, per un certo periodo di tempo, a coloro che appartenevano all'aristocrazia; successivamente si estese a tutti gli uomini liberi⁸.

I giochi olimpici conobbero il periodo di massimo splendore intorno al V secolo a.C. Dal 393 d.C. non vennero più celebrati, forse per disposizione dell'imperatore Teodosio I – anche influenzato da Ambrogio, vescovo di Milano –, certamente per una serie di cause e concause, tra le quali la distruzione di Olimpia in conseguenza di un sisma, gli strascichi della strage di Tessalonica del 390, la lotta al paganesimo intrapresa dagli imperatori cri-

⁴ Come evidenzia A. FUGARDI, *La Storia delle Olimpiadi*, Roma, 1960, p. 10, "i giochi religiosi e funebri vennero praticati specialmente dagli Etruschi, ma più ancora dagli abitanti dell'isola di Creta".

⁵ A. MORETTI-G. PIGNATA, *Sport*, in *Grande dizionario enciclopedico*, Torino, 1994, p. 204.

⁶ E. FRANCIOSI, *Athletae, agitatores, venatores. Aspetti del fenomeno sportivo nella legislazione postclassica e giustiniana*, Torino, 2012, p. 8 ss. per quanto riguarda il mondo greco; la parte prevalente di tale opera, da p. 63 in avanti, è dedicata invece allo sport nel mondo romano.

⁷ A. FUGARDI, *La Storia delle Olimpiadi*, cit., p. 17 ss.

⁸ L. MINERVA, *Lo Sport*, Roma, 1982, p. 14 ss.

stiani⁹. Nel 426 d.C., Teodosio II arriverà a distruggere il tempio di Zeus. Le competizioni sportive, praticamente scomparse nel mondo occidentale, continuarono in quello bizantino, in un clima di sempre più aperto conflitto da parte delle autorità, fino a che, nel 520 d.C., sotto l'imperatore Giustino, si giunse alla soppressione delle cosiddette Olimpiadi di Antiochia. Presso i Romani non sembra potersi rintracciare una vera e propria coscienza sportiva. Tuttavia, lo sport era presente sotto varie forme e si può guardare ad esso da punti di vista diversi. Erano praticate certamente discipline atletiche mutuata dalla Grecia, che entravano nell'educazione dei ragazzi, ma non erano percepite come veicolo di valori in modo altrettanto efficace.

Accanto a queste, esistevano discipline 'ludiche' più consone alla mentalità romana: corse con i carri, giochi gladiatorii, *venationes* (cioè combattimenti con animali). Nel periodo repubblicano gli eventi sportivi erano finanziati dagli aspiranti magistrati, successivamente dagli imperatori.

In età imperiale, in particolare, lo stadio era un luogo simbolico, testimonianza del potere del principe, del quale rappresentava la manifestazione tangibile. Nello stadio si radunava il popolo e in tal modo era possibile coglierne gli umori. Fu in questo periodo che il *civis* (cittadino) divenne *spectator* (spettatore).

Nel 70 d.C. iniziò la costruzione del Colosseo; l'attuale piazza Navona era, allora, lo stadio di Domiziano. Nel 104 d.C., sotto Traiano, il Circo Massimo, la cui costruzione era iniziata nel 600 a.C., acquistò il suo assetto definitivo. Di esso ci parla Plinio il Giovane (*Pan.*, 51): "Altrove sfida la bellezza dei templi l'immenso fianco del circo, luogo degno del popolo vincitore del mondo e degno esso stesso di essere visto non meno degli spettacoli cui ivi si assisterà: degno, d'altra parte, di essere visto sia per tutte le altre sue bellezze sia perché il posto del principe [Traiano] è uguale a quello della plebe".

Colpisce inoltre l'esistenza, nel mondo antico, di fenomeni patologici assai simili a quelli del nostro tempo: dai crolli strutturali alle manifestazioni di violenza. Quanto al primo aspetto, Tacito narra (*Ann.* 4.62) che a Fidene, nel 27 d.C., avvenne una terribile strage, causata dal crollo delle gradinate dello stadio. L'incidente provocò 50.000 vittime, e costrinse il senato a prendere posizione, con l'emanazione di specifici provvedimenti: da un lato, il divieto di costruire, se non dopo aver accertato l'esistenza di un suolo adatto e l'idoneità dei materiali, dall'altro la previsione di una soglia minima di censo per chi volesse assumere l'iniziativa di edificare un nuovo impianto. Anche a Roma si verificarono episodi simili: nel II sec. d.C. (sotto Antonino Pio), il crollo di un settore del Circo Massimo provocò la morte di 1112 persone.

Un altro tema presente nelle testimonianze delle fonti è quello degli scontri tra tifoserie. Sono assai conosciuti al riguardo la rissa tra Pompeiani e Nocerini del 59 d.C. e i violenti tafferugli che frequentemente nell'età imperiale si verificavano tra le *factiones* circensi¹⁰.

⁹I. FARGNOLI, *Sulla 'caduta senza rumore' delle Olimpiadi classiche*, in *Revue Internationale des Droits de l'Antiquité*, 3^a serie, L, 2003, p. 119 ss.

¹⁰La furibonda rissa del 59 scoppiò nell'anfiteatro di Pompei in occasione di uno spettacolo di gladiatori. Racconta Tacito (*Ann.* 14.17) che i rivali per futili motivi dapprima si scambiarono insulti, poi sassate, quindi misero mano alla spada e tra i coloni di Nocera si contarono molte vittime. I responsabili degli incidenti furono condannati all'esilio e venne proibita per dieci anni (poi ridotti a due) la celebrazione di manifestazioni sportive nell'anfiteatro: un divieto che a ben vedere costituisce un esempio *ante litteram* di "squalifica del campo" nel-

Da ultimo, si osserva che le fonti antiche offrono interessanti spunti anche su altri piani. Ad esempio, in un testo del Digesto (D. 9.2.7.4), il giurista Ulpiano afferma quanto segue: “se nella lotta o nel pancrazio, o se, mentre i pugili si esercitano tra di loro, uno abbia ucciso un altro, se invero in una gara pubblica uno abbia ucciso un altro, non si applica la legge Aquilia, perché il danno si considera arrecato perseguendo gloria e valore, non per un atto ingiusto”. In questa fattispecie, pur analizzata da Ulpiano sotto il profilo del danno patrimoniale (tale era infatti il ferimento o l’uccisione degli schiavi-pugili, quali erano i protagonisti di questo caso), si può notare come lo sport venga considerato un valore superiore, tale da giustificare la disapplicazione della legge Aquilia sul danno. Poiché l’azione derivante da tale legge aveva un originario carattere penale, in questo ragionamento possiamo trovare un antecedente della moderna costruzione della cosiddetta ‘esimente sportiva’. Soltanto negli ultimi secoli del Medioevo è possibile rinvenire l’esercizio di una attività sportiva vera e propria, sia nelle contese alimentate dalle accese rivalità comunali, sia nell’ambito dell’attività cavalleresca¹¹.

La “cavalleria” nasce a seguito della grande e lenta trasformazione militare seguita alle invasioni germaniche; sviluppatasi tra le mura dei castelli feudali, ha avuto una sua rigorosa disciplina. Il bambino, al compimento del settimo anno di età, cominciava ad esercitarsi nel cavalcare, nel correre, nel saltare, nel lottare corpo a corpo, nella scherma, nel getto della pietra e persino nella caccia. A ventuno anni, con una mistica cerimonia, era consacrato “cavaliere”. La cavalleria rappresentava uno stile di vita e contribuiva alla formazione politica e culturale delle giovani generazioni. I tornei cavallereschi appassionarono l’Occidente per molti secoli. L’influsso della cavalleria si è protratto più a lungo, tanto è vero che le norme morali che oggi reggono e guidano le manifestazioni agonistiche derivano dalle regole cavalleresche. Persino il termine continua ad essere adottato come sinonimo di esemplare e corretto contegno sportivo. Delle discipline sportive praticate nei tornei dai cavalieri sono sopravvissute solo la scherma e l’equitazione. La cavalleria era “sport” aristocratico al quale il popolo poteva solo assistere. Ben più fortuna hanno avuto i giochi popolari come quelli con la palla¹².

Nel Rinascimento si assiste all’emersione di una concezione agonistica dell’attività sportiva¹³. Molti studi contribuirono all’affermazione di una nuova visione dell’esercizio ginnico, inteso come mezzo pedagogico e di affinamento delle qualità fisiche e morali.

l’antichità. A scontri tra gruppi di tifosi allude verosimilmente un passo di Callistrato – giurista dell’età severiana – riportato in D. 48.19.28.3, che elenca le “misure di polizia” e le sanzioni afflittive da applicarsi nei confronti dei responsabili di tumulti. Tra le prime spicca il divieto di partecipare agli spettacoli, un provvedimento analogo al moderno DASPO; mentre in caso di recidiva ai colpevoli di gravi sedizioni potevano essere inflitte le sanzioni dell’esilio e addirittura della condanna a morte. Quanto alla forte rivalità che nell’Impero Romano, fino all’epoca bizantina, le corse dei carri scatenavano tra gli appassionati, così Procopio da Cesarea, lo storico ufficiale di Giustiniano, descrive (*Pers.* 1.24.2 ss.) la passione che divorava i suoi contemporanei: “*la plebe urbana in ogni città da tempo immemorabile è stata divisa in Azzurri e Verdi ma è accaduto solo di recente che per la rivalità tra tali fazioni nelle gare e per la scelta dei posti nel circo da cui assistere alle stesse essi sperperino il loro denaro ed esponano le proprie persone fino alla morte. Combattono con i loro avversari senza sapere per cosa, sebbene sappiano benissimo che, anche se li sconfiggono, il loro destino sarà di essere messi subito in prigione ed essere giustiziati dopo le più crudeli torture. L’inimicizia per i loro rivali è irrazionale, ma persiste senza mai finire ...*”.

¹¹ G. BONADONNA, *Aspetti costituzionali dell’ordinamento sportivo*, cit., p. 194.

¹² A. FUGARDI, *Storia delle Olimpiadi*, cit., p. 53 ss.

¹³ G. BONADONNA, *Aspetti costituzionali dell’ordinamento sportivo*, cit., p. 196.

Inoltre, la separazione tra le classi sociali non è più così netta come nei secoli precedenti ed i valori cavallereschi decadono. Gli eserciti feudali vengono sostituiti da quelli mercenari. È il periodo “d’oro” della scherma. Nascono i primi trattati sul gioco della palla, sulla scherma e sulla ginnastica a corpo libero ¹⁴.

È in Inghilterra però che lo sport moderno vedrà la sua definitiva affermazione. Inizialmente la borghesia inglese non era favorevole allo sviluppo delle attività sportive. La scherma, l’equitazione e la caccia alla volpe erano attività tipiche dei nobili, i quali trascorrevano il proprio tempo praticando queste discipline sportive senza contribuire attivamente allo sviluppo economico della nazione. Anche i giochi diffusi nelle altre classi sociali erano considerati come una distrazione dalle attività lavorative. Nel sec. XVIII numerose furono le ordinanze e i decreti che proibivano giochi e divertimenti popolari. Dopo questo primo atteggiamento di sfavore, la situazione cambiò. Tanto è vero che proprio in Inghilterra si sono avute le prime nette distinzioni tra dilettanti e professionisti e sono stati emanati i primi regolamenti dei vari sport praticati all’epoca ¹⁵.

Nel 1894 viene fondato a Parigi il C.I.O. e due anni dopo si svolgono ad Atene le prime Olimpiadi moderne il cui padre è il barone Pierre de Coubertin, segretario dell’Unione Francese dello Sport atletico, che durante una riunione tenne un breve discorso sull’educazione fisica nella antichità. A conclusione di questo intervento propose di ripristinare gli antichi Giochi Olimpici ¹⁶.

In Italia lo sviluppo dello sport ha le sue prime manifestazioni concrete negli anni della unificazione: nel 1863 vengono fondati il Club alpino italiano e le prime società remiere, la Cerea e l’Eridano di Torino; nel 1869 la Federazione ginnastica; nel 1885 l’Unione velocipedistica italiana; nel 1888 la Federazione italiana football con la disputa del primo campionato nazionale. La partecipazione ufficiale dell’Italia alle Olimpiadi inizia con l’edizione di Londra del 1908 ¹⁷.

Nei primi anni del sec. XX si assiste ad una progressiva crescita dell’importanza dello sport nel mondo contemporaneo, anche sul piano sociale ed economico. Lo sviluppo costante del contenuto spettacolare delle competizioni nelle varie discipline rende necessario un progressivo adeguamento degli impianti sportivi, per metterli in grado di accogliere un pubblico sempre più numeroso. Lo sport comincia a divenire una vera e propria industria, con la conseguente necessità di un totale impegno da parte degli atleti per poter corrispondere alle esigenze di un pubblico pagante. Anche se corse, salti, lanci e gare di lotta riproducono aspetti delle antiche Olimpiadi, lo sport per così dire “moderno” è contraddistinto dagli elementi tipici della nostra epoca, ossia una società industrializzata e con una cultura di massa. È un sistema che collega tra loro attività diverse. Si intreccia in modo indissolubile all’economia del nostro tempo, collocandosi nella società come un’attività che vale per se stessa e non è subordinata a fini religiosi o morali come invece accadeva in precedenza. Quanto più lo sport si è affermato come interesse popolare, tanto più aziende di vario genere hanno investito in questo settore. La creazione di una stampa specializzata, l’organizzazione dello spettacolo sportivo in forma imprenditoriale, la scoperta dello sport come veicolo redditizio per pubblicizzare imprese e beni di largo consumo, l’incremento

¹⁴ L. MINERVA, *Lo Sport*, cit., p. 25.

¹⁵ A. MORETTI-G. PIGNATA, *Sport*, cit., p. 207.

¹⁶ A. FUGARDI, *Storia delle Olimpiadi*, cit., p. 62.

¹⁷ G. BONADONNA, *Aspetti costituzionali dell’ordinamento sportivo*, cit., p. 198.

esponenziale dell'acquisto di articoli sportivi sono fattori che hanno enormemente aumentato nel corso degli anni l'importanza rivestita dallo sport nell'economia.

Lo sport inteso come divertimento ed esercizio fisico personale viene sostituito dalla "professione sportiva". Gli atleti devono sottoporsi ad allenamenti intensissimi per ottenere i massimi risultati agonistici. Si dilata sempre più il tempo necessario alla preparazione, a tutto danno delle normali attività lavorative. Muta, pertanto, la figura dell'atleta; diviene necessario trovare chi, avendone un corrispettivo monetario o di immagine, sovvenzioni gli atleti e ciò al fine di sopperire al mancato guadagno che consegue alle diminuite ore di lavoro: questi sono stati i primi accenni di quello che sarebbe poi divenuto il professionismo. Oggi l'Olimpiade, intesa come appuntamento quadriennale per gli atleti che gareggiano senza fini di lucro, è un'etichetta che conserva ben poco del suo significato originario¹⁸.

2. I concetti di Diritto Sportivo e di Diritto dello Sport

Il termine "sport" assume diversi significati ed ha un ambito semantico variabile a seconda che sia impiegato in sede filosofica, storica, sociologica o giuridica. Dal punto di vista filosofico lo sport è una categoria primordiale dell'agire umano, i cui altissimi valori vanno posti nella sfera più elevata dell'attività dell'uomo accanto alla scienza e all'arte. In questo senso si è affermato che "qualunque azione fatta per sé stessa e non in vista del suo risultato, diventa sport se la si compie con animo disinteressato, distaccato, disincantato"¹⁹. Considerando la sua evoluzione storica, lo sport "assume la forma di qualsiasi gioco od esercizio, occasionale od organizzato, competitivo o isolato, spontaneo od obbligato, che abbia un contenuto di movimento fisico"²⁰.

In ambito sociologico, invece, lo sport è "l'attività di tempo libero la cui peculiarità dominante è lo sforzo fisico, partecipe insieme del giuoco e del lavoro, svolto in maniera competitiva, che comporta regolamenti e istituzioni specifiche e suscettibile di trasformarsi in attività professionale"²¹.

Passando alla prospettiva giuridica si rileva, in proposito, l'esistenza di una lacuna, mancando una qualsiasi definizione di sport codificata²². Partendo da questo presupposto e volendo attribuire un significato alle espressioni "Diritto Sportivo" e "Diritto dello Sport" non si può prescindere dalla definizione di sport introdotta dal Consiglio d'Europa nella Carta Europea dello Sport: "si intende per sport qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o meno, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica o psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali e l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli"²³.

¹⁸ L. MINERVA, *Lo Sport*, cit., p. 52 ss.

¹⁹ A. TILGHER, *Homo faber. Storia del concetto di lavoro nella civiltà occidentale. Analisi filosofica di concetti affini*, Roma, 1929, p. 165.

²⁰ J. LE FLOC'HMOAN, *La genese des sports*, Paris, 1962, p. 5.

²¹ G. MAGNANE, *Sociologie du sport*, Paris, 1964, p. 81.

²² L. DI NELLA, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, cit., p. 13.

²³ Nella Carta Europea dello Sport del Consiglio d'Europa del 1992, si legge "... lo sport quale importante fattore per lo sviluppo umano impone ai governi di proteggerne e svilupparne le basi morali ed etiche, proteggendolo da qualsiasi forma di sfruttamento a fini politici, commerciali ed economici ...".

Si può dunque affermare che lo sport è un'attività sociale, in quanto fortemente connesso e compenetrato nella società umana e nella cultura considerata *lato sensu*.

Chiunque si avvicini all'attività sportiva si accorge immediatamente dell'indispensabilità di un elemento: la regola. Non vi sarebbe né il calcio, né la pallacanestro senza una norma che delimiti il terreno di gioco e che organizzi l'attività all'interno di esso. Al di fuori della regola non si parlerebbe di sport, ma di gioco. Essa è inerente alla definizione di sport ed è alla base della sua creazione²⁴.

L'aspetto peculiare che caratterizza lo sport consiste nel fatto che, mentre di solito l'attività umana precede e suscita l'adozione di norme giuridiche, in questo ambito il diritto crea l'attività sportiva. Certamente, prima di ogni regolamentazione, gli uomini hanno corso e saltato oltre gli ostacoli, ma, in quanto sport, la corsa ad ostacoli non esiste che dal giorno in cui si è stabilito che si dovesse vincere percorrendo una certa distanza, dopo aver superato una serie di barriere, il cui numero, posizione ed altezza, sono stati disciplinati da un regolamento²⁵.

Si può, pertanto, affermare che questa regola ha una sua dimensione giuridica ed è costitutiva di un diritto sportivo?

L'esistenza in seno al movimento sportivo di un insieme di regole aventi per finalità la competizione agonistica può portare a ritenere giuridiche queste norme per il solo fatto di esistere o la loro giuridicità è subordinata ad un atto di riconoscimento da parte dello Stato?²⁶.

Per dare una risposta a questi quesiti si sono confrontate due correnti di pensiero: la prima ritiene, facendo leva sulla teoria pluralista del diritto, che esiste un diritto specifico dello sport; questa tesi è avversata dalla seconda, la quale inserisce la dimensione giuridica della norma sportiva nell'ambito del diritto statale; le norme sportive non diventerebbero giuridiche se non per effetto di un riconoscimento da parte dell'autorità pubblica. In questa prospettiva, per diritto dello sport si deve intendere la sua regolamentazione statale²⁷.

Queste concezioni fortemente contrapposte si riferiscono a categorie della teoria del diritto che hanno dato vita a due filoni culturali antitetici: il monismo e il pluralismo²⁸. Il primo si caratterizza per un'assimilazione totale del diritto allo Stato. Non vi sarebbe diritto al di fuori delle norme create dallo Stato, all'interno di un ordinamento strutturato gerarchicamente a gradi, perché il medesimo avrebbe ricevuto dai corpi sociali la funzione di organizzare la società. Il secondo ritiene, invece, che il diritto risieda nelle istituzioni. Vi sarebbe così un sistema di norme all'interno di ogni gruppo sociale organizzato²⁹. Quindi, ove vi è un'organizzazione, là vi è un ordinamento giuridico; l'esperienza giuridica è dunque costituita da molti ordinamenti, non sempre tra loro comunicanti e rilevanti l'uno per l'altro.

Una prima ricostruzione teorica del fenomeno sportivo è quella proposta attraverso

²⁴ P. JESTAZ, *Spectacle sportif et droit du sport*, in *Le spectacle sportif*, Actes du colloque de Limoges, 12-13 maggio, Paris, 1996, p. 315.

²⁵ F. MANDIN, *Riflessioni sul diritto sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1998, p. 388.

²⁶ A. MARANI TORO, *Gli ordinamenti sportivi*, Milano, 1977, p. 480.

²⁷ A. GHESTIN-G. GOUBREAUX-M. FABRE-MAGNAN, *Traité de droit civil*, 4^a ed., Paris, 1996, p. 56.

²⁸ P. ZATTI-V. COLUSSI, *Lineamenti di diritto privato*, 5^a ed., Padova, 1995, p. 34.

²⁹ P. JESTAZ, *Le droit*, Paris, 1996, p. 19.

l'applicazione allo stesso della teoria pluralistico-ordinamentale di Santi Romano³⁰, secondo il quale il diritto, costituendosi di numerosi rapporti giuridici, si compone conseguentemente di vari "strati"; di tali rapporti giuridici, alcuni non vengono definiti dal diritto dello Stato, ma vanno a creare ordinamenti paralleli a quello statale, cui lo Stato può dar rilevanza o lasciarli liberi di esistere accanto ad esso. I rapporti tra ordinamento sportivo e Stato vengono a configurarsi, secondo questa dottrina, in quest'ultimo modo.

Tale impostazione è stata mantenuta, seppur con elementi di differenza, anche in studi successivi e, in particolare, in quello compiuto dal Giannini³¹, che ha individuato come elementi costitutivi dell'ordinamento giuridico una plurisoggettività, una normazione e un'organizzazione, elementi che si ritrovano, con la loro specificità, nell'ordinamento sportivo e, precisamente, nell'ordinamento sportivo mondiale.

La giurisprudenza, in genere, adotta la teoria pluralistico-ordinamentale. La Corte di Cassazione, con una decisione che ha delineato la struttura teorica del fenomeno sportivo e l'assetto dei rapporti con l'ordinamento generale, afferma che, geneticamente, l'"ordinamento giuridico sportivo" è originario e dotato di potestà amministrativa e normativa. Esso, inoltre, "è collegato all'ordinamento giuridico internazionale, da cui attinge la sua fonte"³².

La Suprema Corte prosegue precisando che non vi è assegnazione di potestà normativa attinente alla regolamentazione dei rapporti privati nel settore sportivo, per i quali esiste una riserva di legge. Pertanto, la normativa dell'ordinamento giuridico sportivo, contenuta nei regolamenti delle Federazioni Sportive, che disciplina i rapporti negoziali, ha efficacia soltanto all'interno di questo, non anche nell'ambito di quello statale. Quindi, il rapporto tra la "normazione sportiva" e quella statale non è riconosciuto in termini di conflitto ma le fonti sportive sono inserite nella gerarchia dei principi e dei valori dell'ordinamento generale. Ciò trova conferma nelle pronunce successive.

Le Sezioni Unite, decidendo su questioni regolamentari, hanno avuto modo di analizzare le situazioni soggettive coinvolte nelle vicende sportive³³.

È così emersa una triplice tipologia di rapporti giuridici. Là dove le relazioni sono di natura autoritativa e connesse all'espletamento della funzione amministrativa ed organizzativa da parte degli organi istituzionali sportivi, le situazioni sono qualificate come interessi legittimi, di competenza dei giudici amministrativi. Quando i rapporti tra i soggetti dell'"ordinamento sportivo" sono su un piano "paritario", le relative situazioni assumono la forma di diritti soggettivi tutelabili presso l'autorità giurisdizionale ordinaria. I rapporti di natura tecnica e con efficacia meramente interna alle istituzioni sportive, connessi alla regolamentazione in senso stretto degli sport, non esprimendo né diritti soggettivi né interessi legittimi, sarebbero invece "irrilevanti" per l'ordinamento generale e, conseguentemente, lasciati all'autonomia dell'"ordinamento sportivo".

Le Sezioni Unite affermano, a sostegno di questa concezione, che l'imposizione del rispetto delle norme fondamentali e la tutela delle posizioni giuridiche gravitanti nell'orbita dell'"ordinamento sportivo" non significano che l'ingerenza dell'ordinamento generale sia tale da coprire ogni aspetto dell'attività normativa dell'ordinamento separato, posto che esistono norme interne che, pur dotate di rilevanza nell'ambito dell'ordinamento che le ha

³⁰ SANTI ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Firenze, 1977, *passim*.

³¹ M.S. GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. dir. sport.*, 1949, p. 10.

³² Cass., sentenza 11 febbraio 1978, n. 625, in *Foro it.*, 1978, I, c. 862.

³³ Cass., S.U., sentenza 26 ottobre 1989, n. 4399, in *Foro it.*, 1990, I, c. 899.